



TRIBUNALE DI FERRARA

Decreto n. 20/2020

IL PRESIDENTE

Richiamato il decreto n. 17/20 con il quale si è disposto che l'attività degli Uffici giudiziari del circondario di Ferrara, ossia Tribunale Ordinario, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP, abbia regolare corso senza alcuna chiusura degli Uffici, senza sospensione o rinvio di ufficio delle udienze o modifica degli orari e delle modalità di apertura al pubblico con la raccomandazione a tutti gli operatori e a tutti gli utenti di seguire le seguenti prescrizioni:

- 1) *Il personale tutto, compresi i magistrati professionali e onorari, è tenuto ad attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno del Palazzo di giustizia.*
- 2) *I lavoratori, compreso il personale di magistratura e i giudici onorari, che presentano raffreddore e/o sintomi influenzali sono tenuti ad astenersi dal prendere servizio, e dall'accedere comunque agli Uffici, prima di una valutazione con il proprio medico. Analoga raccomandazione, per senso civico di responsabilità, è rivolta al Foro e all'utenza tutta.*
- 3) *Le udienze, penali e civili, saranno regolarmente tenute, con l'avvertenza per il foro di autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, evitando di coinvolgere le parti personalmente ove non espressamente convocate, i praticanti ed i tirocinanti e di rispettare una distanza tra le persone di due metri.*
- 4) *Il singolo magistrato valuterà l'opportunità di disporre rinvio, eventualmente in via preventiva fuori udienza, dei processi che per numero di parti interessate ovvero per le condizioni delle persone coinvolte non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali.*
- 5) *La richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata dall'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è equiparata a legittimo impedimento. Il rinvio dovrà essere contenuto in termini ragionevoli e dovrà comunque avvenire in soprannumero entro il termine massimo di tre mesi, con divieto di rinvio, per tale motivo, di altre cause sul ruolo.*
- 6) *Si raccomanda all'utenza in genere di limitare l'accesso agli Uffici Giudiziari per esigenze correlate alla celebrazione delle udienze, ovvero al deposito di atti urgenti, e di rispettare la distanza di due metri dalle altre persone.*
- 7) *Si ricorda che è vietato l'accesso dei minori di età.*

Viste le "linee guida per l'attività giudiziaria nell'ambito del Distretto ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" approvate all'esito della conferenza dei Capi degli Uffici del Distretto di Bologna tenutasi il 27 febbraio 2020;

rilevato che le prescrizioni del decreto n. 17/2020 non appaiono in contrasto con le linee guida distrettuali le quali, in aggiunta, invitano a valutare positivamente ogni tempestiva istanza di rinvio della udienza collegata/connessa con impedimento sanitario derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica; raccomandano l'uso degli strumenti telematici per il deposito degli atti, per l'iscrizione a ruolo, per il pagamento del contributo unificato e per le notifiche; chiariscono che debbano avere regolare corso i tirocini formativi in atto presso gli uffici nonché l'attività dei borsisti e dell'alternanza scuola lavoro; raccomandano l'adozione di misure per scaglionare gli orari di udienza;

che alla luce di quanto precede il contenuto del precedente decreto deve essere riproposto eliminando al punto 3 la parola "*tirocinanti*", esplicitando la facoltà del rinvio della udienza per l'emergenza sanitaria, prevedendo l'ulteriore raccomandazione dell'uso dello strumento telematico ed invitando i giudici, ove le udienze non siano già state fissate ad orari predeterminati, ad adottare misure di scaglionamento dell'orario;

che deve essere inoltre eliminata la previsione di cui al punto 5) in base alla quale il rinvio della udienza deve essere effettuato "*entro il termine massimo di tre mesi*", fermo restando che esso dovrà essere contenuto entro un termine ragionevole;

P.Q.M.

dispone che l'attività degli Uffici giudiziari del circondario di Ferrara, ossia Tribunale Ordinario, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP, continui ad avere regolare corso senza alcuna chiusura degli Uffici, senza sospensione o rinvio di ufficio delle udienze o modifica degli orari e delle modalità di apertura al pubblico, raccomandando a tutti gli operatori e a tutti gli utenti di seguire le seguenti prescrizioni:

- I lavoratori, compreso il personale di magistratura e i giudici onorari, che presentano raffreddore e/o sintomi influenzali sono tenuti ad astenersi dal prendere servizio, e dall'accedere comunque agli Uffici, prima di una valutazione con il proprio medico; analoga raccomandazione, per senso civico di responsabilità, è rivolta al Foro e all'utenza tutta;
- le udienze, penali e civili, saranno regolarmente tenute, con l'avvertenza per il foro di autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, evitando di coinvolgere le parti personalmente -ove non espressamente convocate- e i praticanti nonché di rispettare una distanza tra le persone di due metri;
- il singolo magistrato valuterà l'opportunità di disporre rinvio, eventualmente in via preventiva fuori udienza, dei processi che per numero di parti interessate ovvero per le condizioni delle persone coinvolte non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali;



- sarà comunque oggetto di positiva valutazione la (tempestiva) istanza di rinvio dell'udienza collegata/connessa con l'impedimento sanitario derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica;
- la richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata dall'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è equiparata a legittimo impedimento,
- i rinvii dovranno essere comunque contenuti in termini ragionevoli ed avvenire in soprannumero con divieto di rinvio, per tale motivo, di altre cause sul ruolo;
- si invitano i giudici, ove le udienze non siano già fissate ad orari predeterminati, ad adottare misure di scaglionamento dell'orario;
- si raccomanda all'utenza in genere di limitare l'accesso agli Uffici Giudiziari per esigenze correlate alla celebrazione delle udienze, ovvero al deposito di atti urgenti, e di rispettare la distanza di due metri dalle altre persone.
- si raccomanda agli operatori l'uso degli strumenti telematici per il deposito degli atti, per l'iscrizione a ruolo, il pagamento del contributo unificato e le notifiche;
- si ricorda che è vietato l'accesso dei minori di età.

Il presente decreto resterà in vigore sino ad altra disposizione.

Manda alla segreteria per la comunicazione tramite posta elettronica ai Magistrati, al Dirigente, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Prefetto e al Presidente della Corte di Appello, e la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Ferrara, 2 marzo 2020

il Presidente del Tribunale
Stefano Scati

